



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

VISTO il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, recante *“Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”*, e in particolare l’articolo 10, che attribuisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la responsabilità del coordinamento, monitoraggio e attuazione del Reddito di cittadinanza;

VISTO in particolare il comma 1-bis del citato articolo 10 che:

- pone in capo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la responsabilità della valutazione del Reddito di cittadinanza operata secondo un progetto di ricerca approvato nell'ambito di un Comitato scientifico, appositamente istituito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, presieduto dal medesimo Ministro o da un suo rappresentante e composto, oltre che da un rappresentante dell'ANPAL e da un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP), da esperti indipendenti;
- stabilisce che ai fini della valutazione della misura con metodologia controfattuale, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, può essere individuato un campione rappresentativo di beneficiari all'interno del quale possono essere selezionati gruppi di controllo per i quali prevedere deroghe agli obblighi di adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale, fatti salvi gli obblighi di dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro e di accettazione di un'offerta di lavoro congrua;
- stabilisce che con il medesimo decreto sono approvati i questionari di valutazione che possono essere somministrati ai beneficiari del campione e individuate le informazioni messe a disposizione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali da parte dell'INPS, dell'ANPAL e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in aggiunta alle informazioni di monitoraggio, per la valutazione della misura;
- dispone che ai componenti del Comitato non è corrisposto alcun compenso, indennità o rimborso di spese e che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

VISTA la delibera del Garante per la protezione dei dati personali n. 515/2018 del 19 dicembre 2018, recante *“Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica”*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 gennaio 2019;

RAVVISATA la necessità di procedere all’istituzione del Comitato scientifico previsto dall’articolo 10, comma 1–bis, del citato decreto-legge n. 4 del 2019, al fine di approvare il progetto di ricerca, per la valutazione del RdC;

RITENUTO opportuno, alla luce del ruolo svolto dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale nella attuazione del Reddito di cittadinanza, inserire tra i componenti del Comitato scientifico un rappresentante dell’Istituto;



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

RITENUTO necessario, in ragione della natura dei dati raccolti e della natura della misura, porre particolare attenzione alla tutela della riservatezza dei dati personali

DECRETA

Articolo 1

(Istituzione Comitato scientifico)

1. È istituito il Comitato scientifico per la valutazione del Reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10, comma 1-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4.

Articolo 2

(Composizione del Comitato scientifico e partecipanti)

1. Il Comitato è presieduto dalla Prof.ssa Chiara Saraceno, in qualità di rappresentante del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
2. Sono altresì membri del Comitato:
 - a) il Direttore generale della Direzione generale per la lotta alla povertà e la programmazione sociale in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Direttore generale presiede il Comitato in assenza del Presidente;
 - b) il dirigente della Divisione II della Direzione generale per la lotta alla povertà e la programmazione sociale, competente in materia di attuazione del Reddito di cittadinanza, in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; il dirigente presiede il Comitato in assenza del Presidente e del Direttore generale;
 - c) Dott.ssa Anna Chiara Giorio, in rappresentanza dell'ANPAL;
 - e) Dott. Marco Centa, in rappresentanza dell'INAPP;
 - f) Prof. Daniele Checchi, in rappresentanza dell'INPS;
 - g) Prof.ssa Paola Bozzao, in qualità di esperto indipendente;
 - h) Prof. Andrea Ciarini, in qualità di esperto indipendente;
 - i) Dott.ssa Nunzia De Capite, in qualità di esperto indipendente;
 - l) Prof. Maurizio Franzini, in qualità di esperto indipendente;
 - m) Prof. Cristiano Gori, in qualità di esperto indipendente.
3. Alle riunioni è altresì invitato permanente il Segretario Generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

Articolo 3

(Funzioni del Comitato scientifico)

1. Il Comitato scientifico ha il compito di approvare il progetto di ricerca per la valutazione del Reddito di cittadinanza redatto ai sensi dell'articolo 10, comma 1-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4.
2. Nell'ambito del progetto di ricerca potranno tra l'altro essere definiti:
 - a. la metodologia per la individuazione, ai fini della valutazione della misura con metodologia controfattuale, di un campione rappresentativo di beneficiari, corrispondente a non più del 5% dei nuclei beneficiari, all'interno dei quali sono selezionati gruppi di controllo con procedura di selezione casuale, per i quali prevedere deroghe agli obblighi di adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale, fatti salvi gli obblighi di dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro e di accettazione di un'offerta di lavoro congrua;
 - b. le aree di analisi oggetto di indagine mediante questionari di valutazione da somministrare al campione di cui al punto precedente;
 - c. la metodologia per la valutazione controfattuale della misura;
 - d. i dati necessari alle attività di valutazione disponibili sul sistema informativo del Reddito di cittadinanza, nonché messi a disposizione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali da parte dell'INPS, dell'ANPAL e del MIUR, con riferimento a: condizione economica e sociale, esperienze educative, formative e lavorative, prestazioni economiche e sociali.
3. Nel contesto dei compiti di cui al comma 1, il Comitato scientifico può in particolare:
 - fornire indirizzi per la definizione del progetto di ricerca;
 - verificare che il progetto di ricerca sia redatto in conformità all'articolo 3 delle Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica, di cui alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali n. 515/2018 del 19 dicembre 2018;
 - approvare metodologie di analisi, criteri di campionamento, questionari di valutazione e altri strumenti di rilevazione dei dati definiti nell'ambito del progetto di ricerca.
4. Il Comitato scientifico assicurerà altresì, opportunamente interfacciandosi con i responsabili del trattamento dei dati degli Enti ed istituzioni che metteranno a disposizione i dati e col responsabile del trattamento dei dati del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali, con particolare riferimento ai dati individuali non raccolti a fini statistici, in particolare quelli amministrativi.



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

Articolo 4

(Funzionamento del Comitato scientifico)

1. Il Comitato scientifico può venir convocato dal Presidente o dal Direttore generale della Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale per il tramite della segreteria tecnica.
2. Il Comitato scientifico organizza la propria attività anche sulla base di gruppi di lavoro tecnici, anche con la partecipazione di esperti esterni.
3. Nel corso della prima riunione il Comitato scientifico approva il proprio regolamento di funzionamento.

Articolo 5

(Attività di segreteria)

1. Alle attività di segreteria tecnica connesse con il funzionamento del Comitato scientifico di cui agli articoli 1 e 2 si provvede con le ordinarie risorse umane e strumentali della Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Articolo 6

(Oneri e compensi)

1. Per la partecipazione ai lavori del Comitato scientifico di cui agli articoli 1 e 2, ai componenti non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato.

Roma, 15 marzo 2021

Andrea Orlando